MEMORIA

SULLA NECESSITA' DI RENDERE UNIFORMI
I PESI, E LE MISURE DEL REGNO

DI

D. MELCHIORRE DELFICO

ASSESSOR MILITARE NELLA PROVINCIA
DI TERAMO

CUI SI AGGIUNGONO GLI ORDINI, E LE ISTRUZIONI DATE DA FERDINANDO I. DI ARAGONA SULLO STESSO SOGGETTO.

NAPOLI MDCCLXXXVII.

Presso GIUSEPPE MARIA PORCELLI Libraio,
e Stampatore della Reale Acc. Militare.

Con licenza de' Superiori.

A CHI LEGGE.

L' Idea di doversi rendere uniformi le misure, ed i pesi in uno Stato, si era più volte presentata all' animo mio; ma non avrei forse pensato giammai a prestarvi una particolare attenzione, ed implorare quella del Governo, se fortunatamente non mi fossero venuti sotto gli occhi de' pubblici monumenti, che favorivano il mio pensiere; perchè dimostrano, che tre Secoli a dietro, mercè la saviezza di Ferdinando Primo, questo Regno godè di un sì utile stabilimento. Mi è parso dunque un dovere, di farli noti al Pubblico, accompagnandoli con poche osservazioni umiliate al Sovrano, per indicar maggiormente l' utilità, l' importanza e la facilità dell' oggetto, onde possa nascere la speranza, di veder effettuito un pubblico bene, e l' interna compiacenza di avervi contribuito. Non ho avuta l' idea di fare un Trattato, ma dare solo alquante indicazioni, che devono esser sufficienti, per eccitare il desiderio di un ulteriore esame, e di quelle più mature considerazioni, che devono condurre all' effetto desiderato. Vale.

S. R. M.

SIGNORE

FRa i doveri, che un suddito può rendere al suo Sovrano, e che gli possono far meritare l' onorevole titolo di buon Cittadino, quello mi sembra specialmente commendabile, e prezioso, che ci porta ad invocare la Sovrana Clemenza, ed attenzione su qualche oggetto di pubblico bene, perchè allora le due principali, e più sacre affezioni del nostro cuore, cioè l' amor della Patria, e del Principe, che n' è la parte la più interessante, si trovano assai felicemente combinate. E' noto a V. M., che tali sentimenti non sono restati oziosi nell' animo mio, perchè spesso mi ho fatto un piacere d' invitare il Vostro cuore ad alcuna pubblica beneficenza, o col correggere qualche legge barbarica, o col distruggerne gli abusi, o col retti-

rettificare qualche ramo della pubblica Economia, che ha pur tanto bisogno di cure, e d'intelligente attenzione. Ed è stato poi per me un nuovo piacere, quando ho potuto confermare, e convalidare le mie idee con quelle di qualche Sovrano Vostro Antecessore, e soprattutto di colui, che primo su codesto Trono portò l'Augusto nome di Ferdinando, e che alla vera felicità de' suoi popoli, come Voi, pareva destinato dalla Provvidenza. Così in un altra Memoria presentata a V. M. sul Tribunale della Grascia, vi mostrai, che Ferdinando I. restituì la libertà del Commercio nel Regno, ed abolì le dure leggi di quel Tribunale, che poi nella discontinuazione del Regio Governo essendosi infelicemente rinnovate, aspettano ancora le Vostre ultime potenti determinazioni per essere assolutamente eliminate, e distrutte. Così ora alla M. V. presento un nuovo imitabile esempio di quel gran Principe, che con sublime accorgimento stabilì ne' suoi dominj l'uniformità de' pesi, e delle misure, con massimo danno ritornate poi alla primiera confusione. E spero ancora di potermi rendere nuovamente grato alla M. V. col farle conoscere qualche altra grande idea di quel Sovrano, di sommo vantaggio alla Nazione, e che renderà la di lui memoria semprepiù rispettabile, e cara. Ma acciocchè la M. V. dell'oggetto presente comprenda interamente l'importanza, e la grandezza, credo indispensabile, l'esporlo, se non nella sua integrità, almeno nelle sue più necessarie relazioni.

§. I.

§. I.

La necessità di avere delle misure, e pesi di varie sorti fu sentita subito nelle Società, ed anche prima che nascesse l'uso della moneta; poichè colle permutazioni facendosi allora tutto il commercio interno, ed esterno, bisognava riportare le quantità de' generi commerciabili ad una idea, o misura comunemente riconosciuta, acciò non nascessero fraudi, contese, e confusioni. Le misure, ed i pesi adunque davano la base alla buona fede, ed alla facilitazione de' cambj, pei quali si soddisfacevano i reciproci sociali bisogni. L' utilità, che ne ritraevano i Popoli, e le Nazioni, le fecero riputar cose sacre intanto, che nei recinti de' templi depositate, alla particolar custodia, e protezione de' Numi si tenevano affidate, e terribili pene minacciate furono contro coloro, che in qualunque modo ne fussero stati violatori.

L' unità de' Governi, e delle leggi portava in conseguenza, che la stessa unità si conservasse nelle derivazioni legislative, e che come uno era il linguaggio, una la legislazione; così ancora la stessa uniformità dei pesi, e delle misure fusse conservata. Pure questo sì utile, e necessario stabilimento nella ricorsa barbarie di Europa infelicemente si perdè, e vi fu bisogno di tutti gli sforzi della ragione, e de' Principi per poterlo ristabilire. In alcuni luoghi fu desiderato, in altri tentato, o eseguito secondo che le particolari circostanze resero le Nazioni più, o meno capaci di ricevere le impressioni favore-

voli

voli di una buona legislazione. Ma senza andar vagando fra le storie degli altri Stati, non sarà inconveniente di accennare alcuna cosa riguardo al nostro, che ci farà conoscere le antiche, e permanenti cagioni di questo generale disordine.

Chiunque per poco conosca la storia del Regno, deve sapere, quale ne fosse la prima formazione, e quali i difetti originali, e le alterazioni, e le vicende, onde non venne mai a quella indole di perfetta costituzione, che solo può fare la tranquillità vera, ed il vero ben essere delle Nazioni. Fin dal suo principio esso non fu, che un aggregato di diversi Principati, e di diversi Popoli, che avevano costumi, origine, e lingue diverse, e da diverse leggi, e consuetudini ancora governati; per cui si vede quanto dovea esser difficile, di farvi passare quella uniformità di dritti, di sentimenti, e di usanze, che forma la vera armonia, e la forza vivente de' corpi sociali. Ogni Popolo avea quindi, come i suoi costumi, così i suoi pesi, le sue misure, le sue monete, che con quella tenacità di sentimento, che è propria dell' ignoranza, e della barbarie, volle assolutamente conservare.

L'autorità legislativa non essendo allora ben conosciuta; e meno sentendosi anche il bisogno di tale uniformità nella ristrettezza del commercio, queste variazioni furono molto trascurate: ed ancorchè la legge qualche volta vi prendesse parte, pure perchè non attaccava le cagioni del disordine, la sua forza rimase inefficace.

Senza ricorrere agli Autori, che del Publico Dritto ragiona-

narono , ciascuno potrà col proprio intendimento comprendere, che la facoltà di stabilire i pesi , e le misure al solo Sovrano si appartenga , e che sia perciò di que' dritti di Sovranità , che con vocabolo forense Regalie maggiori si sogliono nominare. Nè infatti può essere altrimenti , perchè riguardano esse l'intera società , tanto pel lato politico della pubblica sicurezza , quanto per l'economico del commercio , e della comune sussistenza . Or essendo la cosa per se stessa evidentissima , possiamo riflettere quanto si andasse fra noi lungi dal vero , e dall' utile in questo affare ; poichè non solo fu lasciata all' arbitrio de' Baroni , e delle Terre la varia costituzione delle misure , ma furono anche lasciati loro de' dritti particolari , ed abusivi su di esse , che sotto varj titoli furono conosciuti . E gli Angioini , che peggio anche degli altri conobbero l'arte del governo , vi lasciarono introdurre nuovi dritti , nuovi abusi , e nuova confusione , onde infinitamente si accrebbero i disordini, che avrebbero dovuto sbarbicare .

Questa manifesta , e decisa lesione all' utile pubblico , ed all' autorità Sovrana produsse naturalmente tali abusi , e tanto ripetuti , che il Governo dovè finalmente riconoscerne l' irregolarità , e pensare a qualche salutare innovazione.

Se si riflette infatti , che tutto ciò che ha un carattere di barbarie in mezzo ad un florido stato sociale , e tutto ciò, che facilita la malafede , e le frodi, che moltiplica le liti, e rende più difficile il commercio , è un principio di dissoluzione , o almeno un fomite di insociabilità , e di diffidenza , si vedrà ,

 che

che divenia un oggetto degno delle più diligenti, e premurose cura del Governo, o del Legislatore.

Che tali effetti debbano essere prodotti in grandissima parte dalla varietà, ed incertezza delle misure, niuno, che conosca la Società, e la Storia, ne potrà affatto dubitare: nè è sempre da lusingarsi, che si possa agevolmente venire ad una rettificazione, poichè gli abusi radicati, e sostenuti da coloro, che con illegittima forza li sanno rivolgere a proprio vantaggio, non solo hanno bisogno di tutto il legittimo potere per esser distrutti, ma anche d' una certa sagacità, ed attenzione, che sola può assicurarne l' effetto. Basta leggere l' illustre Opera del Signor de la Mare (1) per conoscere in parte tutti gl' inutili, e replicati sforzi fatti dalla Francia, che soffre tante difformità politiche, ed economiche, per ridurre ad uniformità almeno le misure, ed i pesi: e vi si vedrà, come mancò nella riuscita, per non aver attaccati gli abusi, e data una conveniente, e ferma base al nuovo stabilimento.

Non avvenne così in Inghilterra, perchè Errico I. che si può riguardare come il fondatore della Costituzione, avendo moderato il potere arbitrario, riuscì a correggere gli abusi, che ne dipendevano, e a portare lo Stato a quell' armonia di forze, e regolarità di movimento, che lo rende superiore a tutti i miracoli dell' antica legislazione, tanto vantati dal Gre-

co

(1) *Traité de police lib. VI.*

co entusiasmo, e tanto ammirati dai politici moderni. Senza dire un paradosso, si potrebbe forse affermare, che la legge di Errico, per cui ridusse all'uniformità i pesi, e le misure d' Inghilterra, avesse non solo sommamente contribuito alla buona fede, ed al carattere morale di quella nazione, ma al suo potere ancora, ed alla grandezza, ed estensione del suo commercio: poichè nelle macchine politiche sono bene spesso le più piccole molle, che agiscono con maggior forza, e producono gli effetti più grandi.

Or come in Inghilterra, in Francia, ed altrove il pubblico bisogno risvegliò l'idea, ed il desiderio dell'uniformità de' pesi, e delle misure, così ancora nel savio animo di Ferdinando I. nacque questo pensiere di pubblica beneficenza. Ma, o ravvisando le difficoltà, che poteva incontrare, o con savio accorgimento considerando, che questa novità meritava delle preparazioni; prima di venire a tal generale stabilimento, volle dare sullo stesso soggetto altre disposizioni, che lo dovevano opportunamente agevolare.

Incominciò egli, secondo il costume degli Antichi, dallo stabilire l'autenticità delle pubbliche misure, e facendone un permanente pubblico monumento, non sdegnò di farlo segnare colle sue imprese, e col suo nome sovrano (2). Ciascuno può

(2) *Gl' Imperatori Romani si fecero anch' essi un pregio di pren-*

può vedere quest'Opera pubblica nel cortile del Castello Capuano, o della Vicaria, sebbene ora resti mal situata, ed alquanto deformata dal tempo. In un masso di marmo quadrato fece Ferdinando incidere, ed incavare le varie misure, che dovevano servire d'Archetipo in tutto il Regno, e colle seguenti parole, che ancora vi si leggono, lo volle autenticare:

FERDINANDVS . REX . IN . VTILITAT-
EM . REI. P. HAS . MENSVRAS . PER . MAGIST-
ROS . RATIONALES. FIERI MANDAVIT.

Oh quanto dovette essere più caro alla nazione, vedere il nome, e le imprese del suo Principe su d'un ignobile sasso, simbolo della pubblica sicurezza, che se fosse stato inscritto su qualche insana mole inalzata dalla vanità, o dall'ambizione!

Così

---

prender cura delle pubbliche misure, e di apporvi i loro nomi.

IMP. CAESARE
VESPAS. VI.
COS.
TI. CAES. AVG. F. IIII
MENSVRAE EXACTAE
IN CAPITOLIO
P. X.

EX. AVCTORITATE
CAES. M. AVR. ET. L. VER.
P. X. X.

Così codesto savio Principe incominciando dall'accertare al Pubblico i segni della lealtà, della buona fede, e della sicurezza del Commercio, dispose i primi passi, che alla Suprema Autorità si convenivano, per potere distruggere gli abusi, che tanto danneggiavano lo Stato. Ma come Ferdinando conosceva le regole dell' arte di governare, così sapeva ancora gradatamente disporre le cose, acciò ne provenissero gli effetti desiderati. Egli aveva quella vera e ragionevole liberalità degna d' un Sovrano, per la quale non si depauperano la nazione, e l' Erario con particolari disadatte largizioni, e per cui abolendosi le meschine esazioni non combinabili colla dignità del Sovrano, si libera il Popolo da vessazioni atte a recare misero provento all' Erario, ed infinito incomodo, e danno ai sudditi.

Codesto principio avendo fermo nel suo spirito, e più nel suo cuore, avea quel Principe preso un giusto abborrimento contro tutte quelle contribuzioni, che poco vantaggiose per i fondi publici, erano divenute officj di pubblica tribolazione. E tali erano appunto gli officj de' misuratori, e pesatori, che non più esercitati secondo la natura della carica, erano passati ad essere titoli vendibili, o affittabili; e per mezzo de' quali vessazioni ai particolari, e fraudi al Pubblico si facevano continuamente. Erano dunque diventati odiosi al cuore di quel Principe, sensibile al bene de' suoi Popoli, e che non soffriva, che sotto pretesti di vile interesse, fossero frequentemente travagliati. Veduta egli adunque l' ingiustizia della cosa, non bilanciò un momento, ad abo-

abolire tali officj, e restituendo anche in questa parte l'intera libertà del commercio, prescrisse solo quell'esazioni, che potevano meritare il titolo di *dritti* in ogni senso. Infatti, che si paghi il tempo, e l'opera di colui, che conserva i regj pesi, e misure, e che mette su gli altri il bollo della pubblica autorità, e della identità con i pubblici Archetipi, è pur troppo giusto, e ragionevole; come ancora, che chi pesa, e misura in pubblico luogo, o vi assiste, sia riconosciuto dell'opera, e del travaglio: ma che trascurando la realità della cosa, s'impongano dritti arbitrarj, e che codesti dritti non esercitati da persone proprie, ma alienati al più offerente, diventino un fondo di poca rendita, e di massima vessazione; questo non solo è contrario al buon senso, ma poco degno d'una nobile Amministrazione.

Dopo queste preliminari lodevolissime disposizioni, venne finalmente Ferdinando al principale oggetto del ragguagliamento delle misure: e poichè, come già veduto abbiamo, le avea in Napoli stabilite, volle, che in tutto il Reame le stesse misure della Capitale fossero esattamente osservate. Prescrisse distintamente tutte quelle che potevano usarsi, rivocò qualunque privilegio, o esenzione in contrario, divisò il bollo, che apporre si dovea, e quanto per ogni misura dovea pagarsi: ordinò, che in tutte le principali Città delle Provincie si tenessero formate in pietra, e pubblicamente esposte, e stabilì convenienti pene contro chiunque avesse mancato di ubbidire. Incaricò quindi dell'esecuzione i Tesorieri delle Provincie, tanto

to acciocchè badassero all'accertamento della cosa, quanto perchè i Popoli non soffrissero vessazioni, ed aggravj, e non fosse facile di dar luogo alle frodi. (3)

Se l'oggetto, SIGNORE, sembra piccolo per se stesso, non vi sembrerà poi tale se ne considerate la generalità, perchè riguarda tutte le persone, tutti i luoghi, i tempi, i contratti, ed entra in quasi tutte le giornaliere contrattazioni. E se è piccolo riguardo alla somma, ed ai danni considerati separatamente, non è poi tale a riguardarlo nella sua totalità; ed a considerare, che la più povera, ed infelice parte della Nazione, quella cioè, che vi deve essere più a cuore, perchè più utile, più attiva, e più silente n' è il più particolarmente travagliata. Queste ragioni mossero l' animo di Ferdinando I., poichè nel preambolo dell'editto solennemente le annuncia, e queste ragioni muoveranno similmente l'animo Vostro benefico; poi-

(3) *L' Editto, e le Istruzioni si troveranno in fine. Se possono servir di modello in quanto alla semplicità, possono però esser molto migliorate in quanto alla esecuzione, ed esatta conservazione, ch' è di somma importanza. A quest' oggetto merita, di esser tenuta presente una Memoria del Sig. Dupuy dell' Accademia delle Iscrizioni = Su i mezzi di trasmettere alla posterità la conoscenza esatta dei pesi, e misure presenti. Histoire de l' Accad. tom. XIV. pag. 553.*

poichè nella vera affezione, e tenerezza pel Vostro Popolo, sicuramente lo superate.

§. II.

Sono già scorsi tre Secoli, SIGNORE, che il saggio Ferdinando dettava da cotesto stesso Trono, donde ora la M.V. felicita i suoi Popoli, leggi, che farebbero onore al secolo nostro, che si reputa pure quello della Filosofia, e della ragione. Qualche anima grande però nasce in tutti i Secoli, e quando quest' anima è quella d' un Principe, si può riputar felice quella Nazione, che si trova nelle fortunate circostanze, da poterne godere la benefica influenza. Ma disgraziatamente fu troppo infelice allora la situazione di queste contrade, poichè i Papi, ed i Baroni tennero il Re, ed il Regno in tale stato di violenza, che le buone, e savie leggi non ebbero tempo di adagiarvisi; onde nelle susseguenti lagrimevoli vicende tutto ritornò alla primitiva confusione.

Non fia dunque meraviglia, che le preziose memorie di quel Principe giacciono ancora in preda dell' obblio, e che la studiosa, ed indagatrice curiosità ne richiami qualche volta alcuna alla comune utilità, ed alla pubblica luce. Ecco ciò, che può fare un buon suddito; e così può veramente corteggiare il proprio Principe, invitandolo a nome della Nazione, a restituire con maggiore stabilità, e fermezza quelle leggi, alle quali le infelici circostanze de' tempi impedirono la sussistenza, e la durata. Ma acciocchè la M. V. senta la più precisa necessi-

tà

tà di tale ristabilimento, si compiaccia dare uno sguardo a qualche altra particolare considerazione.

Se la generalità d'un bisogno ne indica l'importanza, V.M. ha già veduto, come esso fu sentito generalmente in Europa, e che quando le Nazioni dalla barbarie rinacquero ad una esistenza migliore, fra le altre antiche lodevoli costumanze quella dell'uniformità delle misure cercarono anche di stabilire.

Le misure nel significato più esteso, e reale non sono altro, che segni di quantità, sia essa continua, o discreta, ai quali come ad espressioni, o termini conosciuti si rapportano le idee de' contraenti. Sono dunque quasi la parola reale del commercio; poichè a tali segni ciascuno attacca l'idea della quantità, e realità della cosa. Ma se le parole sono soltanto autorizzate dalla legge dell'uso, le misure devono essere autorizzate dalla legge positiva, perchè fanno una parte della legge istessa, e sono il simbolo delle azioni, e de' contratti dalla legge approvati. Facendo parte della legge, devono avere le qualità sue, cioè di essere generali, comuni, uniformi, e note a tutta la Nazione. La diversità, o varietà, o è una fraude, o può produrla: e tutto ciò che dà luogo alle frodi, o le facilità, è un difetto sostanziale della legge, e caratterizza male il Popolo, che la soffre, o la sostiene.

In sostanza, tutto ciò, che in uno Stato, e più in una Monarchia non tende all'unità, o è un principio di dissoluzione, o un residuo di barbarie, e d'ignoranza; l'uno, e l'altro contrario, e distruttivo d'una buona Costituzione; l'uno, e

 l'al-

l'altro vergognoso nelle Amministrazioni, che tendono alla perfezione, almeno col desiderio. Se chi considera le contraddizioni dello spirito umano, resta sorpreso in veder spesso gli usi barbari in mezzo al maggiore civilizzamento, deve anche convenire, che spesso con nostro rossore conserviamo delle abitudini nocive, e delle costumanze poco civili, che con leggiera fatica potrebbero essere o del tutto disfatte, o ragionevolmente modificate.

Se questi difetti fossero infrequenti, ed accidentali, si potrebbero forse negligere, e sopportare; ma essendo continui, e confermati; e portando la più malefica influenza sopra gran parte delle azioni comuni, meritano particolare attenzione.

In primo luogo la buona fede, che deve essere il primo elemento di tutte quelle azioni, per le quali sussiste la società, si rende molto dubbiosa, ed equivoca; poichè può evitarsi con sutterfugj, e dar luogo ad una numerosa filiazione di cavilli, di sofismi, e di frodi. Or quando la legge per mancanza di chiarezza, e di semplicità può lasciar libero il campo alla mala fede, e farla anche rimaner impunita, manca già di quella certezza, e di quell'effetto sicuro, che la rende utile, e necessaria alla società. E quando la legge manca di queste qualità, riesce più difficile di ravvisare quelle relazioni morali, dalle quali risulta la Giustizia. Gli animi umani si oppongono spesso al vero, o per vanità, o per intereresse, o per abitudine; e se a ciò che naturalmente accade, nuovi, e più efficaci cagioni si aggiungano, le dispute, ed i cavilli si moltiplicheran-

ranno, e le regole della Giustizia si perderanno tanto nel sentimento, quanto nell' azione. Ma lasciando gli errori volontarj della malignità umana, quelli dell' ignoranza devono essere, e sono infatti anche frequenti; onde non solo accadono delle ambiguità ne' contratti, ma spesso anche ne' giudizj, perchè è quasi impossibile, che i Magistrati abbiano intera conoscenza di tante variazioni. Egli è inutile di dar le pruove di tutto questo, perchè tali cause non sono rare, e la voce pubblica più d' ogni altro argomento lo dimostra.

Il commercio, che nella buona fede ha le sue radici non potrà fiorire in una Nazione, dove oltre gl' inceppamenti della Finanza, deve soffrire anche quelli, che la trascurata legislazione produce sugli oggetti, che immediatamente lo riguardano. Quando dunque in uno Stato i segni del commercio sono di tanta differenza, e varietà, la mala intelligenza è il primo ostacolo, ed a codesta succede necessariamente la mala fede. Io non adduco fatti, ed esempj, perchè non occorre di commovere l' immaginazione, quando abbiamo dal canto nostro la verità, e la ragione. Non parlerò neppure di quell' altre frodi di commercio, che non riguardano i particolari, ma l' interesse pubblico ne' dazj, e nelle Dogane; poichè subito che vi è incertezza, e varietà si comprende, che debb' essere cosa molto facile ad accadere.

Per qualunque lato adunque si riguardi questa difformità civile, si vedrà, che essa è ugualmente dannosa, vergognosa, ed ingiusta, perchè somministra materiali alla mala fede, pro-

 teg-

tegge le frodi, e rende oscure le più usuali regole della giustizia.

§. III.

Se questi motivi, SIGNORE, muoveranno il Vostro Real Animo a voler determinatamente stabilire un generale ragguagliamento delle misure, non vogliate esitare sul dubbio, che questa operazione possa essere efimera, o di difficile esecuzione. E' vero, che tante buone leggi furono fenomeni passaggieri, e non ebbero, che la luce di un baleno; ma questo non accadde per mancanza delle leggi stesse; e fu solo difetto, o degli esecutori, o delle mal adattate circostanze. Non avverrebbe così di questa: indicata dal bisogno, e dimostrata dalla ragione, non solo non troverebbe ostacoli, ma le disposizioni più facili, e più felici.

E primieramente le comuni doglianze, che tutto giorno si ascoltano contro il disordine delle misure, mostrano già la generalità del bisogno, e del desiderio, perchè i tristi ancora diventano qualche volta il zimbello de' loro simili. Or quando una Nazione è già disposta a ricevere una legge, non solo non prova le spiacevoli impressioni, che la novità per se stessa suole cagionare, ma con vera avidità l'accoglie, e non s'imbarazza in critiche, in quistioni, ed esami. L'altro motivo, che la renderà di facile successo, sta in quel carattere di evidenza, che porta seco la cosa; e l'effetto dell' evidenza è principalmente quello di annullare i sofismi, e soddisfare pienamente gli

gli animi ragionevoli. La facilità poi dell'esecuzione è visibilissima in un Regno, che non è turbato da corpi nazionali, da differenza di leggi, da varietà di condizione delle Provincie; e nel quale l'Amministrazione Economica è in tutte le parti uniforme. Basta dunque, che le savie prescrizioni sieno realmente emanate, che se ne sia affidato l'adempimento a probe, ed efficaci persone, perchè in breve tempo sia già in tutto il Regno eseguito. E sebbene vi possano essere de' contratti fatti secondo le antiche misure, non sarà difficile operazione, di ridurli alle nuove, essendo la cosa per se stessa semplicissima.

Ho detto di sopra, che le misure altro non sono, che i segni della quantità, che può essere continua, o discreta: la prima riguarda l'estensione e gl'intervalli; l'altra la comprensione de' corpi, sieno essi liquidi, o secchi. Così dalla linea fino al miglio; dalla più piccola conchiglia fino alla maggior misura cava; dall'acino fino al cantaro, si può fare una serie progressiva di pesi, e misure sufficienti ai bisogni del commercio; ed avere de' segni facilmente misurabili, ai quali si possano poi ridurre quelli di grandezza, o di capacità maggiore; poichè subito, che una misura qualunque si riduce agli elementi interi d'una misura legale, ha già quella certezza, che le compete. Non vi è bisogno dunque di molt' arte, o scienza, perchè le misure sono già fatte, e riman solo di renderle generali ne' vocaboli, e nell' uso.

Gli antichi, ed anche l'Imperator Giustiniano, vollero, che si depositassero ne' Templi, e nelle Chiese i *Campioni*, o sieno

i dro-

i *Prototipi* delle misure, e de' pesi per renderli più rispettabili, e sicuri; ma i Principi Cristiani avendo più riguardo alla santità de luoghi, che non doveano esser da pubbliche faccende, e dispute turbati, ne stabilirono la custodia ne' proprj palagi, o in luoghi di pubblica ragione; acciò conservassero la stessa santità, e sicurezza, senza chè vi prendesse parte la Religione. Altrettanto stabilì Ferdinando, avendo ordinato, che sotto la pubblica custodia fussero tenute, per potersi in ogni occasione riconoscere, e con facilità paragonare. . . .

Con simili idee, e più distintamente prescritte si porrebbe quindi rinnovare un tale stabilimento, che niun incomodo, o dispendio porterebbe allo Stato, ma veri, e presenti vantaggi, oltre di quelli, che coll' andar del tempo ne proverebbe la Nazione. E Voi, SIGNORE, che con vera Clemenza, ed egual Giustizia la prosperità del vostro Popolo costantemente desiderate; vedrete, che questa semplicissima operazione di grandissimo bene sarà operatrice. Vedrete, come la certezza delle misure darà maggior sicurezza ai contratti, faciliterà i cambj, ed il commercio, diminuirà i cavilli, i litigj, e le frodi, che alterano sommamente la morale del Popolo; si renderanno più comuni la verità, e la sincerità, che sono i primi elementi de' contratti, e si agevoleranno per conseguenza quelle azioni, per le quali la società si sostiene, s'ingrandisce, e si migliora.

SIGNORE, io non ho fatto altro, che rappresentare alla M. V. una legge, che da codesto Trono fu emanata. Oscurata fra

le

le tenebre de' secoli, e dell' obblio, da Voi solo, e sul Soglio, dove nacque, deve ripigliar nuova luce, per espandersi con nuova attività su questo Vostro Reame. Se Ferdinando Primo in tempi d' infelice ricordanza ebbe a cuore quest' opera di generale beneficenza, la M. V. con simili idee, con sentimenti anche più nobili, ed umani, ed in tempi felici, potrà rinnovarla con perpetua stabilità, e con un semplice atto di volontà, beneficare la Nazione, che vi adora, e vi benedice, come col più vivo sentimento, e profondo rispetto fa, chi è

Di V. M.

Napoli 25. Maggio 1787.

Umiliss. ed ossequiosiss. Suddito
Melchiorre Delfico.

Com-

Computum rationis anni XIII. Inditionis Administrationis Thesaurariatus Calabrie factum per me Vincilaum de Campitello Regium Thesaurarium dicte Provincie fol. 38. a t. an. 1480.

FErdinandus D. G. Rex Sicilie, Hierusalem &c. Magnifico viro Vincilao de Campitello Thesaurario Calabrie, Consiliario fideli nostro dilecto gratiam & bonam voluntatem. Quoniam accepimus subditis nostris hujus Regni ex diversitate mensurarum & ponderum quibus utuntur varia & diversa danna, & incommoda redundari, volentes pro commoditate & bono publico, ac ipsorum subditorum relevatione, predictas mensuras & pondera equare cum ponderibus & mensuris Civitatis nostre Neapolis ut in toto Regno ipsarum mensurarum & ponderum sit equalitas, ea propter confisi de fide, prudentia, sufficientia, & legalitate vestris; tenore presentium de certa nostra scientia, deliberate & consulto vobis predicto Thesaurario mandamus, quatenus acceptis presentibus provideatis per bannorum emissiones, & alia remedia vobis visa, quod dicte mensure & pondera per provincias Calabrie, ac civitates, terras, castra & loca ipsarum Provinciarum reducantur ad equalitatem dictarum mensurarum & ponderum prefate Civitatis Neapolis: & quod de cetero in dictis Provinciis utantur predictis ponderibus, mensuris, & nullis aliis, juxta seriem, continentiam, & tenorem instructionum quas una cum presentibus vobis trasmictimus, ad quas nos referimus: volentes etiam

quod faciatis divulgare per omnes civitates nostras & loca dicte Provincie bannum nostrum puplicum omni qua decet sollemnitate vallatum, quod item vobis mictimus. Et quos inveneritis post equationem dictarum mensurarum & ponderum ac dicti banni divulgationem in totum vel in partem, predictis nostris ordinationibus contravenisse, cogatis & compellatis, ad solvendum penam in bannum ipso adjectam juxta ipsius formam & tenorem: quoniam in premissis & circa premissa vobis concedimus vices, voces, & potestatem nostras, plenarie per presentis mandatis earumdem tenorem universis & singulis Ducibus, Marchionibus, Comitibus, Baronibus, Gubernatoribus, Capitaneis, Syndicis, Universitatibus, & hominibus dicte Provincie, & omnibus aliis ad quos spectabit, & presentes pervenerint, & fuerint quomodolibet presentate: quatenus in predictis vobis pareant, pro quanto gratiam nostram caram habent, & penam mille ducatorum cupiunt evitare; in quorum testimonium presentes fieri fecimus, & parvo nostro sigillo muniri = Datum in Castello novo Neapolis die VI. Aprilis 1480.

REX FERDINANDUS

Cur. XXXVIIII.

Dominus Rex mandavit mihi
ANTONELLO DE PETRUTIIS.

Istru-

(XXVII)

Istruzioni date per lo Signore Re al magnifico Vincilao de Campitello Thesaurario de Calabria superiore le infrascripte Copie per ipso da eseguirse in le Terre della sua Jurisdizione super ponderibus, & mensuris: (ibid. fol. 39. a t.)

IN primis considerando la Majestà del Signore Re li granni dampni & jactare, quali pervenono ad soj subditi & vaxalli, & anco alli negozianti in lo suo Regno per la varietà delli pisi, & misure diverse li quali so in dicto Regno; intendendo ad quilli opportunamente providere ha deliberato, che in tutto quisto suo Regno se habia ad usare da qua in nante lo tomolo, rotolo, marcho, bilance, & canna, le quale se usano in quista Città de Napoli, & per questo ve e stata espedita la commissione super ciò necessaria, & per la espediaione de quella ve facimo le infrascritte istructioni v3.

In primis ve se manda le infrascripte misure v3. thomolo, meczo thomolo, quarto de thomolo, meczo quarto de thomolo, rotolo, decina ciò è quarto de rotolo, meczo rotolo, uno terczo de rotolo, uno quarto de rotolo, marcho, e bilance, canna mecza canna, & ulterius ve se manda lo marcho, con lo quale debeate merchare, & fare merchare le misure supradicte, & volimmo, che essendono vui in le Terre de vostra jurisdictione farrite dare ad ciascuna de dicte Terre un thomolo aiustato, & merchato, uno meczo thomolo similiter, uno quarto de thomolo, & uno meczo quarto de thomolo similiter aiu-

aiustati & mercati, & similiter li darrite uno rotolo una decina piso de quattro rotola & meczo rotolo, uno tercio de rotolo, & uno quarto de rotolo similiter aiustati & mercati del merco el quale ve se manda, come è dicto de sopra uno marcho aiustato, & mercato, una canna, una mecza canna aiustata, & mercata ut supra.

Et exigerete per lo preczo de dicte cose le infrascripte quantitate v3. per lo thomolo aiustato & mercato tarì tre grana dece, per lo quarto de thomolo similiter aiustato & mercato tarì due grana 10, per lo meczo quarto de thomolo, ut supra tarì dui, & per ciascuno rotolo aiustato & mercato grana 17. & per ciascheduna decina, che so rotola quattro, aiustata, & mercata ut supra tarì uno grana 18.: per meczo rotolo grana 13. per un terzo de rotolo grana 11. per uno quarto de rotolo grana 11. per ciascuna canna mercata & aiustata grana 10. per ciascuna mecza canna grana 5. similiter aiustata & mercata, per ciascuno braczo aiustato & mercato grana 5.

Et perchè cognoscimo, che in alcune Castelle piccole, & ad altri luochi in potere de vostra iurisdizione ve sarria molto difficile, & quodammodo impossibile pigliare dicte cose, & fare tale pagamento, per questo ve se ordina, & comanda, che a dicti Castelli & lochi impotenti non li donate dicte cose si non in quanto ipsi medesimi voleranno, pigliando però da ipsi el supradicto pagamento, verum ad quilloro che non piglieranno le supradicte cose per la caosa predicta volimo veli comandati, & ordinate sucto quella pena ad vui ben vista, che loro non

non debeano mesurare, ne pesare con mesura alcuna, & piso, che non sia aiustato, & mercato del mercho de nostra Corte, & che se loro se voleranno fare fare le supradicte mesure, & pisi, po che se le averanno facte fare le debano portare alo loco, che serrà per vui deputato, & quelle fare adiustare & mercare, & de po quelle usare pagando però le aiustature & mercature.

Et per iustatura & mercatura de ciascuno thomolo farrite pagare tarì tre, & per aiustatura del meczo thomolo tarì uno. Item per mercatura del meczo thomolo tarì uno, & per la mercatura de quarto de thomolo, tarì uno, & per l'aiustatura de meczo quarto de thomolo grana 15., & per accomodatura del detto meczo quarto tarì uno.

Item per la mercatura della canna grana 5. per la mercatura della mecza canna, grana dui & meczo per la mercatura del braczo grana uno & meczo.

Item aiustatura, & mercatura, & altre spese de ciascuno rotolo grana sey, item per la mercatura thomolo con le altre spese de ciascheduno pezzo grana 4. Item per mercatura de qualsivoglia marcho da mecza libra sì ad dudici libre grana 5., & per aiustatura del marcho da mecza libra sino ad dudice grana due; Item per la mercatura delle bilancze grano uno, & per la mercatura della sciola grana doy, item per aiustatura dela asciola grana duy.

Et per certe iuste cause movente la mente de nostra Maiestà ad ciò che le cose predicte habiano debito effecto ve se

 ordi-

ordina & comanda, che debeate sospendere tucti privilegj gracie & qualsivole provisione concese tanto ad universitate quanto ad qualsivole particolare persona concernente directe vel indirecte le cose predicte cossì como nui per le presente istruczioni quelle sospendimo usque ad nostrum beneplacitum.

Insuper ve se ordina & comanda ad ciò che sempre lo thomolo meczo thomolo quarto de thomolo, & meczo quarto se possano trovare iucsti & sencza fraude o diminucione alcuna ordinarete in le terre principale della vostra iurisdizione, che in ciascheduna de dicte Terre se debea intagliare in petra marmora uno thomolo, uno meczo thomolo, uno quarto de thomolo, uno meczo quarto de thomolo adiustati con li vostri Campioni ad ciò che secondo quilli se possano fare, & facti che serranno se possano mercare, & adiustare per quello che serranno per vui in dicte Terre deputati pagandosè però lo preczo della mercatura & adiustatura como è dicto de supra.

Et però che ala presente varietate delle misure & pisi non se donasse impedimento ale cose facte, & contractate, volimo, che tutti contracti facti nante la presente nostra ordinatione ala mesura & piso solito per lo passato in la vostra Provincia se habiano ad reducere con la presente nostra mesura & pisi, secondo lo bilanczo, & scandaglio gentera dicta mesura con la quale averrando vindute & contractate con questa, che de presente ve se manda, & de cetero providendo che li contracti che si faranno, se faczano ad quella misura & pisi li quali ad pre-

presente vi si mandano, & nessuno farrite obligare per dicte Terre, & lochi dela vostra iurisdizione.

Et per simigliante volimo se facza lo scandaglio dele vendete so facte dele tracte dela vostra Provincia ad ciò che omne uno conseguisca quello che iustamente li è dovuto reducendo le mesure antique al scandaglio della mesura nova.

Preterea volendo nui provedere che li pisi dele monete & altre cose suptile le quali se pesano con marchi & tarpise se adiustano ad fine, che ciascuno habia lo suo debito mandamo quactro marche & quactro para de bilancze de moneta, cole quali farite adiustare tucte le altre de vostra Provincia, & per aiustatura, & merchatura deli predicti marchi, & bilanze ve farrite pagare como de supra è dicto, & similmente ve se mandano canne mecze canne & bracze con le quali farrite adiustare tucte le altre dele Terre dela vostra iurisdictione & farrite pagare la mercatura & aiustatura como de supra è dicto.

Et perchè nostra voluntà è omnino che le supradicte misure & pisi se observano, & tengano per tucte le Terre dela vostra iurisdictione & che non se possano usare altre mesure & pisi, che non siano aiustati, & merchati ut supra: per la presente ve ordinamo che date che averrite dicti pisi & misure a dette Universitate & Terre ut supra per banni publici da nostra parte farrite preconiczare & bannire per tutte le Terre & lochi de vostra iurisdizione che debeano usare dicte mesure & pisi, & non altre ponendo in dicti banni quella pena vi parerà expediente, & necessaria & che qualuncha Terra o loco volesse

lesse adiustare o mercare alcuna de dicte misure debea comparere in quelle Terre che per vui saranno deputate & d' avante ad quilli che in dicte Terre per vui sarranno substituiti ad fare quelle mercare & adiustare pagando per la mercatura, & adiustatura como de supra è dicto.

Et a ciò che nostra Corte non possa essere nella perceptione de dicti diricti in aliquo fraudata ve se ordina, & per la presente instructione comanda, che dela percepcione dele mesure & pisi mandati, & anche de quelli, che per vui se faranno fare per bisogno dele Terre dela vostra iurisdizione, & de l'assignazione, che vui farrite de quilli, & dela aiustatura, & mercatura che per vui o vostri Substituti se farrà debeate fare quiterno lucido & claro, cum appositione eorum nominum & cognominum de quilloro che piglieranno dicte mesure & pisi, & anche de quilloro che veneranno ad aiustare dicte mesure & dela quantità & qualità deli introyti perveneranno per dette cause. Et non fate lo contrario per quanto avete nostra gratia cara.

Expeditæ fuerunt præsentes instructiones in Castello novo Civitatis nostræ Neapolis XVI. Aprilis 1480.

REX FERDINANDUS

A. SECRETARIUS

Johannes pou Loc. Magn. Camer.
T. Vaxallus

Curie XXXVI.

Copia

Copia litterarum Regiæ Cameræ Summariæ circa exequtionem instructionum regiarum ponderum, & mensurarum.
(*ibid. p.* 38.)

MAgnifice Vir amice noster carissime salutem : per la Maestà delo V. Re vi si remectono commizione instructione, & banni supra la nova ordinatione de pise & mesure per tutto lo Regno. Però vui subito exequirete & farrite exequire fidelmente, & diligentemente quanto in dicte instructione & commissione se contene; facendo etiam pubblicare per li lochi necessarj li banni predicti iuxta al tenore de quelli, & farrite declarare in lo banno li luoghi, in li quali li Sindici dele Terre averanno comparere per la caosa predicta. Et ordinarete in li lochi, & Terre dove tale exercizio se haverà da fare homini idonei & legali, li quali habeano, & debeano ordinare, & tenere bono cunto de quanto per tale caosa se exigerà & expenderà, iuxta lo tenore dele istructioni predicte, lo quale cunto habiano puntare in questa Camera suis terminis, & temporibus, & de quanto se exequerà continuamente avisarete questa Camera, & non fate altramente per cosa alcuna. Datum Neapoli in Regia Camera Summarie XXV. Aprilis 1480. = Michus Cimpanus pro Mag. Actorum = in licterarum Curiæ XI.

Copia

Copia litterarum Regiæ Cameræ Summariæ super exactione ponderum, & mensurarum. (ibid. p. 49.)

MAgnificus Vir Regie fidelis & amice noster carissime salutem; però, che in li dì paxati per la Regia Corte ve so state remesse le instructiuni, & commissioni super ponderibus, & mensuris & in quelle non se fa mencione alcuna, che se deve exigere per aiustatura, & mercatura de statera & decine per tanto per tenore della patente Regia qua fungimur auctoritate ve ordinamo dicimo, & comandamo che debeate exigere & percipere per aiustatura, & mercatura de omne statera da uno cantaro ultra grana XII. & da uno cantaro abaxo grana VI. Item per omne decina, che donate tarì VII. grana X.

Et per adiustatura, & mercatura de decina tarì I. & per mercatura sola dela decina grana IV. Item per la canna che donate VI. & per la mecza canna grana X. & per lo braczo grana V. Item per l'aiustatura, & mercatura dela canna & mecza canna grana V. per uno. Et per aiustatura, & mercatura delo braczo grana II. & questo exequirete non obstante, che per dicte istructioni & altre provisione per la Regia Corte ad vui directe supra tale facenda altro ve se ordina. Et circa le altre observationi observarete lo tenore & forma de dicte istructione & provisione dela Regia Corte. Et dele pecunie per vui, o per altro in vostro nome exigende vi ne farrite tenere bono cunto, & le mandarite una con le altre per vui exigende in po-

potere del magnifico Messer Pasquale Diaz Garlon Regio Generale Percettore & Procuratore non fando altramente se avete cara la gratia del Signor Re . Datum Neapoli in Regia Camera Summariæ Die XXVIII. Maii VIII. Ind. 1480. Michus Cimpanus pro Mag. Actorum = In licterarum Curiæ XI,